

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Oggetto: Dichiarazione IVA 2023 - Anno d'imposta 2022

Come di consueto siamo a ricordarVi la scadenza relativa all'adempimento della **Dichiarazione IVA annuale** che, anche quest'anno, dovrà essere predisposta ed inviata in via telematica in forma autonoma **nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023**. Resta la possibilità di effettuare la trasmissione telematica entro il 28 febbraio 2023 per trasmettere le c.d. L.I.P.E. del quarto trimestre con la dichiarazione annuale.

Al riguardo Vi inviamo in allegato alla presente informativa un foglio di lavoro in formato Excel che può essere compilato con i dati delle liquidazioni periodiche. È opportuno che la compilazione di tale foglio di lavoro sia accompagnata dalle seguenti verifiche:

- a. con riferimento ad ogni cessione all'esportazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 DPR 633/72, **verificare l'esistenza degli MRN che certificano l'uscita della merce;**
- b. con riferimento alle operazioni INTRA UE, **verificare le quadrature con i dati delle comunicazioni INTRASTAT** e nel caso di fatture di vendita di beni, verificare di essere in possesso di CMR o altra lettera di vettura ovvero della stessa fattura emessa sottoscritta dal cliente e relativo pagamento da parte dello stesso;
- c. con riguardo alle triangolazioni in esportazione ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72 soprattutto nel caso in cui il trasporto sia effettuato da terzi (ad es. con schema ITA – ITA – EXTRAUE, ITA – UE – EXTRAUE, ITA – EXTRAUE - EXTRAUE) **verificare di avere l'apposizione del visto doganale sulla fattura presentata al momento dell'esportazione e la successiva integrazione da parte della dogana italiana con indicazione dell'uscita dei beni¹ ovvero in alternativa a tale integrazione la copia del DAU con indicazione precisa della fattura da Voi emessa nella casella 44 (non è sufficiente avere a disposizione il codice MRN fornito dallo spedizioniere);**

¹ In tutti i casi se il primo cedente Italiano consegna la merce in Italia al secondo cedente, che si occupa dell'esportazione, occorrerà valutare se si tratta di un'operazione soggetta ad IVA italiana.

- d. con riferimento alle cessioni verso San Marino ai sensi dell'art. 71 DPR 633/72, **verificare di essere in possesso della copia della fattura con visto o timbro a secco dell'Amministrazione Finanziaria San Marinense** oltre che la quadratura con i modelli INTRASTAT (solo nel caso in cui nello stesso periodo vi siano cessioni intracomunitarie);
- e. con riguardo alle vendite non imponibili con dichiarazione d'intento ai sensi dell'art. 8 comma 2 DPR 633/72², **verificare che le dichiarazioni ricevute e registrate coincidano con quelle riportate nell'apposita sezione del cassetto fiscale³** e compilare il foglio di riepilogo che alleghiamo;
- f. con riferimento alle operazioni extra territoriali, **verificare la corretta applicazione delle norme di cui agli art. 7 bis e art. 7 ter (esclusione ambito Iva o integrazione);**
- g. **individuare distintamente le operazioni di importazione** da indicare nell'apposito rigo della dichiarazione;
- h. individuare le operazioni **di vendita di beni ammortizzabili e acquisto di beni ammortizzabili** e di beni di valore inferiore a 516,46 euro da indicare nell'apposito rigo della dichiarazione e procedere alla **quadratura con le risultanze dei mastri contabili** ai fini del bilancio;
- i. verificare **le operazioni che hanno generato plafond nell'anno 2021**, vale a dire cessioni ai sensi degli art. 8 comma 1, art. 8 bis comma 1, art. 9 comma 1, art. 71 comma 1 del DPR 633/72 e degli art. 58 comma 1 e art. 41 del DL 331/93 facendo attenzione al fatto che:
 - ✓ le fatture anticipate o emesse a fronte del pagamento di acconti devo essere computate solo se si ha prova dell'uscita della merce;
 - ✓ le note di debito e note di credito devono aumentare e diminuire l'importo del plafond disponibile solo nel periodo di riferimento dell'operazione originaria, se sono emesse l'anno successivo vanno annotate nel prospetto di verifica del plafond;
 - ✓ le operazioni triangolari effettuate ai sensi dell'art. 8 comma 1 DPR 633/72 o art. 58 comma 1 DL 331/93 generano per il promotore della triangolazione un plafond vincolato: nel caso di una operazione con primo cedente ITA1, secondo cedente/promotore ITA2, cliente finale UE o EXTRAUE, il promotore ITA2 può beneficiare del plafond liberamente solo per la differenza tra l'importo addebitato al proprio cliente non residente e quanto gli è stato addebitato dal fornitore ITA 1 (il quale ha plafond libero), l'importo addebitato dal fornitore nazionale costituisce plafond

² Al momento del ricevimento è obbligatorio verificare che la dichiarazione sia stata correttamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate, annotarla su apposito registro cronologico ed emettere fattura solo per operazioni effettuate successivamente alla data di ricevimento della dichiarazione d'intento i cui estremi di registrazione devono essere esplicitamente indicati nel corpo della fattura;

³ I passaggi da seguire sono: CONSULTAZIONI – CASSETTO FISCALE – COMUNICAZIONI.

vincolato, ossia può essere speso solo per acquistare, senza imposta, beni da esportare entro 6 mesi dal loro acquisto, senza aver subito trasformazioni, adattamenti o modificazioni.

- j. verificare **gli utilizzi 2022 del plafond** generato nell'anno precedente, con quadratura delle operazioni registrate come non imponibili ai sensi dell'art.8 comma 2 ovvero art. 8 comma 1 lett. c);
- k. verificare la corretta apposizione del bollo virtuale sulle fatture emesse ed il relativo pagamento a mezzo F24, in particolare su fatture, note di credito o di addebito per operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972); operazioni escluse dalla base imponibile dell' IVA (Art. 15 DPR 633/1972); operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972); operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972); operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario;
- l. verificare la **corretta registrazione delle operazioni soggette a reverse charge** sia in acquisto che in vendita e la loro suddivisione nelle differenti fattispecie (ad es. art. 74 comma 7 e 8, art 17 comma 6 lett. a, art 17 comma 6 lett a-ter);
- m. qualora siano state effettuate operazioni che comportano l'esigibilità differita dell'imposta o in caso di applicazione del regime dell'IVA per cassa **verificare dettaglio di tutte le fatture emesse/ricevute distante da quelle incassate/pagate nel corso del periodo d'imposta**;
- n. individuare **le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati**.

Lo Studio resta fin d'ora a disposizione per supportarVi in tali verifiche e nella compilazione del predetto file.

Inoltre Vi invitiamo a verificare se è possibile ottenere dal Vostro sistema informatico interno una corretta generazione del file necessario alla compilazione della Dichiarazione IVA che tenga conto delle specifiche causali utilizzate.

Anticipiamo che al fine di procedere al controllo della dichiarazione IVA sarà poi necessario, per chi non lo avesse già fatto, far pervenire in Studio entro e non oltre il **20 febbraio p.v.** la seguente documentazione:

- Stampa dei dati della Dichiarazione Annuale Iva elaborata dal Vostro programma (qualora possibile);
- File excel compilato;

- Stampa delle Liquidazioni periodiche 2022;
- F24 quietanzati relativi ai versamenti periodici e alle compensazioni effettuate (se non trasmessi direttamente dallo Studio);
- F24 quietanzati relativi ai versamenti fatti in corso d'anno a seguito di cartelle di pagamento o avvisi di irregolarità con riferimento non solo al 2021 ma anche agli anni precedenti e relativi avvisi o cartelle di pagamento;
- F24 quietanzati relativi all'imposta di bollo virtuale;
- Stampa Liquidazione e Riepilogo annuale IVA;
- Stampa del mastrino Erario c/Liquidazione IVA;
- Quadratura tra i dati riportati nei Modelli INTRASTAT e quanto rilevato nei registri IVA;
- Prospetto di utilizzo del plafond;
- Questionario allegato debitamente compilato.

Ai clienti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, si evidenzia che, in tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio, di conseguenza i dati richiesti devono pervenire in Studio **entro e non oltre il 13 febbraio p.v.**, con la precisa segnalazione di voler effettuare la comunicazione della liquidazione dell'ultimo trimestre 2022 con la dichiarazione IVA 2023 anno 2022.

Qualora lo riteniate opportuno, siamo a disposizione nel prossimo mese per i chiarimenti necessari e per fissare un incontro in azienda al fine di effettuare con Voi le verifiche e i controlli suggeriti o per analizzare le problematiche che dovessero presentarsi nella compilazione del file.

Nel caso in cui la liquidazione IVA dell'ultimo periodo (dicembre o 4° trimestre) riporti un credito d'imposta sapiate che sono ammesse tre possibilità per l'utilizzo di tale credito:

- compensazione verticale nella liquidazione IVA del periodo successivo, qualora gennaio/1° trimestre 2022 risultino a debito d'imposta (senza limiti d'importo);
- compensazione orizzontale con altri tributi tramite F24, libera fino all'importo di euro 5.000 e previa presentazione della dichiarazione IVA 2023 (anno 2022) con apposizione di visto di conformità da parte dello Studio per importi superiori ad euro 5.000 (ad eccezione dei contribuenti con punteggio ISA superiore a 8 che sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità per utilizzi fino all'importo di euro 50.000);

- rimborso dell'imposta previa presentazione della dichiarazione IVA 2023 (anno 2022) fino all'importo di euro 30.000, con obbligo di apposizione di visto di conformità da parte dello Studio per importi superiori ai sensi dell'art. 38 bis comma 4 DPR 633/72.

Se rientrate in uno degli ultimi due punti descritti Vi invitiamo a darne comunicazione allo Studio **entro e non oltre il 6 febbraio p.v.** per poter valutare e programmare l'attività di verifica necessaria.

Con l'occasione salutiamo cordialmente.

Studio Guidotti & Associati – Dottori Commercialisti e Avvocati